

Dott. Stefano Ferrante
Dott. Rodolfo Molettieri
Dott. Christian Borgonovo

Dott.ssa Daniela Iannucci
Dott. Onofrio Costabile
Dott. Paride Saccoia
Dott. Mario Aprea

Prot. 2/2024

AI SIGNORI CLIENTI

Napoli, 19.02.2024

CIRCOLARE INFORMATIVA

MESE DI FEBBRAIO

PARTE PRIMA

PRINCIPALI NOVITA' E ADEMPIMENTI

Verifica regimi contabili Iva

Con l'inizio del nuovo esercizio si rende necessaria la verifica dell'eventuale superamento dei limiti dimensionali dei diversi regimi IVA per valutare il corretto regime da adottare. Nello specifico:

Il regime della CONTABILITA' ORDINARIA è sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali è obbligatorio solo se nel periodo d'imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori ai seguenti importi:

* euro 500.000,00 nel caso di attività di prestazioni di servizi;

* euro 800.000,00 negli altri casi (industria, commercio, ecc.).

Se i suddetti limiti non sono stati superati nell'anno precedente si può applicare il regime di CONTABILITA' SEMPLIFICATA. Per volumi d'affari ancora più bassi ci sono diversi regimi contabili agevolati (CONTRIBUENTI FORFETTARI; MINIMI, ecc.) per i quali si raccomanda di contattare il proprio referente di Studio per verificarne la validità.

Per i contribuenti in contabilità semplificata od ordinaria, il calcolo ed il versamento dell'eventuale debito Iva deve avvenire con la seguente periodicità:

-mensile per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi con volume d'affari non superiore ad euro 500.000,00 ed a euro 800.000,00 in caso di esercizio di altre attività, con opzione per il versamento

-trimestrale gravato di interessi nella misura fissa dell'1%.

-mensile, per le imprese che superano i suddetti limiti, senza possibilità di opzione.

Per i clienti in contabilità semplificata si ricorda l'importante modifica introdotta relativamente al regime di cassa, per cui le imprese in contabilità semplificata utilizzano il criterio di cassa per la determinazione del reddito, anziché quello di competenza.

Per continuare a utilizzare il criterio di competenza gli imprenditori devono optare per il regime di contabilità ordinaria.

Vi invitiamo, inoltre, a verificare l'azzeramento della numerazione delle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2024.

Contabilità di magazzino

Con l'inizio del nuovo esercizio si rende necessaria la verifica dell'eventuale superamento dei limiti dimensionali per la tenuta obbligatoria della contabilità di magazzino. Allo stato attuale l'istituzione della contabilità di magazzino è obbligatoria per quelle imprese che hanno superato, negli esercizi 2021/2022, i seguenti limiti:

1. ricavi euro per 5.164.568,99 in ciascun esercizio;
2. rimanenze finali per euro 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio.

Nella determinazione dei ricavi vanno considerate anche le rimanenze pluriennali.

La contabilità di magazzino è costituita nello specifico da due documenti:

- il giornale di magazzino;
- il mastro di magazzino

Il giornale di magazzino è il registro nel quale vengono rilevati cronologicamente tutti i movimenti in entrata e in uscita dei beni dal magazzino, documentando in tempo reale le variazioni delle scorte.

Il mastro di magazzino è invece l'insieme delle schede intestate ad ogni bene trattato dall'impresa.

In ogni scheda vengono rilevate le esistenze iniziali, le quantità in entrata e in uscita, le rimanenze finali e tutti i dati necessari per la gestione delle scorte.

Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite e per le norme fiscali, è sufficiente la tenuta delle scritture di magazzino a sole quantità. L'indicazione del valore dei beni in entrata e in uscita, non è necessaria.

Di conseguenza le scritture dovranno evidenziare:

- le **quantità iniziali** che risultano dell'inventario;

- le **quantità entrate** in magazzino e la loro provenienza (beni acquistati, prodotti all'interno dell'impresa, resi dai clienti, ecc.);
- le **quantità in uscita** dal magazzino e la loro destinazione (beni venduti, beni destinati alla produzione, resi a fornitori, ecc.);
- le **quantità finali** così come risultano dall'inventario.

Per quanto riguarda invece il requisito della periodicità la norma richiede che le scritture siano redatte con periodicità non superiore al mese. Questo significa che all'imprenditore è lasciata la libertà di decidere se effettuare le registrazioni:

- **giornalmente;**
- **in forma riepilogativa.**

Nel primo caso, ogni giorno verranno indicate, in ordine cronologico, le quantità in entrata e in uscita di ogni singolo bene o di ogni categoria di beni.

Nel secondo caso, l'imprenditore potrà scegliere la periodicità delle registrazioni a condizione che il riepilogo non superi l'arco di un mese. Ad esempio si potrebbe optare per una rilevazione settimanale o quindicinale o mensile.

Registrazione fattura elettronica a cavallo d'anno

Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova formulazione dell'art. 1 del Dpr 100/1998 che, di fatto, vieta di detrarre l'Iva degli acquisti effettuati nell'ultimo mese (trimestre) dell'anno, se la relativa fattura è ricevuta (recapitata dallo Sdi) nell'anno successivo. In realtà l'impedimento all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva nel mese (trimestre) in cui l'operazione si intende effettuata, è specifico e unicamente stabilito per la sola casistica "a cavallo d'anno", mentre invece è consentito, seppure con una logica limitazione temporale, per le altre liquidazioni nel corso dell'anno. Come infatti specificato dall'art. 1 del Dpr 100/1998, "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del Dpr. n. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

L'articolo non lascia spazio a interpretazioni e crea volontariamente una doppia modalità di liquidazione dell'Iva in caso di operazioni in corso e a cavallo d'anno. Se è concesso, in caso di fatture per operazioni effettuate nel corso dell'anno, di far concorrere l'Iva a credito nella liquidazione del mese (o del trimestre) “di competenza” se la fattura stessa risulta recapitata dal sistema di interscambio entro il 15 del mese (trimestre) successivo, così non è per le fatture relative a operazioni effettuate a dicembre e ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio.

Novità regime forfettario 2024

A partire dal 1 gennaio 2024 tutti i soggetti forfettari a prescindere dal volume di affari saranno obbligati all'emissione di fatture elettroniche.

Permane il limite ad euro 85.000 con le seguenti variabili:

- se si sfora il limite di 85.000€, non andando oltre i 100.000€, si rimane comunque nel regime forfettario nell'anno corrente, quindi bisogna semplicemente versare l'imposta sostitutiva prevista e puoi continuare a godere delle semplificazioni e agevolazioni. L'anno successivo, ovviamente, si dovrà adottare il regime ordinario.
- se si supera la soglia dei 100.000€, invece, si esce immediatamente dal regime forfettario e si dovrà iniziare ad applicare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle fatture successive.

Dichiarazione IVA

Per il periodo di imposta 2023, l'invio del modello dichiarativo dovrà essere effettuato al massimo entro il **30.04.24**. Pertanto, si raccomanda ai Signori clienti la massima cura e celerità nel predisporre la documentazione utile per la redazione del modello dichiarativo ed in particolare:

- liquidazioni Iva periodiche;
- totali progressivi IVA di ciascun periodo;
- mastrino Erario C. Iva;
- mastrini c/iva di giro (eventuali);
- copia delle quietanze F24;
- copia delle lettere di intento ricevute corredate dalle relative ricevute con annesso estratto del registro;
- copia delle fatture d'acquisto di beni ammortizzabili;
- indicazione dell'imponibile relativo agli acquisti destinati alla rivendita.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata allo Studio **entro il 25.3**.

Per la documentazione pervenuta oltre tale termine non sarà garantita l'invio della dichiarazione IVA nei termini stabiliti dalla legge.

Certificazioni compensi, provvigioni, utili, ed interessi su finanziamenti.

Il **16 marzo p.v.** è il termine ultimo per procedere all'invio telematico delle Certificazioni Uniche relative ai compensi corrisposti nell'anno 2023 a professionisti, agenti, rappresentanti di commercio, ecc. attestante i compensi, le ritenute ed i contributi. Scade anche il termine di consegna (**entro il 31.3.2024**) delle certificazioni di utili e proventi equiparati corrisposti nel 2023.

Nello specifico è stato stabilito che, per:

- lavoratori autonomi: la certificazione delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro autonomo, non deve seguire uno schema predefinito. Tuttavia, alla libertà di forma viene però contrapposto un contenuto obbligatorio relativo all'ammontare complessivo delle somme corrisposte soggette a ritenuta; le ritenute operate; le detrazioni d'imposta effettuate; l'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti (Enasarco, Inps, ecc.).

- lavoratori dipendenti e co.co.co. (modelli CU): i datori di lavoro, in quanto sostituti d'imposta, devono consegnare ai lavoratori l'attestato degli importi corrisposti nel 2023 (Cu 2024). Il modello riepiloga i dati fiscali e quelli previdenziali-assistenziali e certifica le somme ed i valori corrisposti nel 2023 (o comunque entro il 12 gennaio 2024, ma relativamente al 2023) a titolo di redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

- soci percettori di utili derivanti da partecipazioni a soggetti IRES (con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva): il soggetto IRES che rilascia la certificazione deve indicare i suoi dati identificativi, tutti i dati relativi agli utili corrisposti e i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, 14, 15, e 94 del TUIR.

Si ricorda che l'omesso versamento di ritenute certificate, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, è inquadrabile come reato ed è sanzionato penalmente a meno che non si provveda al versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (31 ottobre 2024).

Si specifica che per il nuovo adempimento, speculare alla dichiarazione 770, non è possibile ravvedersi relativamente ai dati trasmessi telematicamente, omessi e/o errati. La sanzione amministrativa alla quale si va incontro è di 100€ per percipiente.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata allo Studio **entro il 20.2.24**. Per la documentazione pervenuta oltre tale termine non sarà garantita l'invio della CU nei termini stabiliti dalla legge.

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche

Il 29.02.2024 scade il termine per l'invio telematico relativo agli ultimi 3 mesi del 2023 per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000.

Si raccomandano i sig.ri clienti, in vista dell'imminente scadenza del **29.02.24**, di far pervenire **entro e non oltre il 20.02.24** i file contenenti i dati delle liquidazioni del IV trimestre 2023.

Novità anche per questo anno è la possibilità di invio della Lipe relativa al IV trim. 2023 con la dichiarazione Iva 2024 purché la stessa venga inviata nel termine del 29.02.24.

In tal caso si raccomandano i sig.ri clienti, di far pervenire **entro e non oltre il 18.2.24** la documentazione relativa alla Lipe e alla dichiarazione Iva.

Lo Studio, per la documentazione pervenuta oltre tale data, non garantirà la trasmissione telematica nei termini di legge.

Le prestazioni occasionali

Si ricorda ai Sig.ri clienti che in caso di acconti corrisposti nell'anno per collaborazioni occasionali le stesse devono presentare le seguenti caratteristiche:

- sporadiche ed episodiche: il prestatore potrà prestare un numero limitato di collaborazioni aventi lo stesso oggetto (e nei confronti dello stesso committente), pena la contestazione della natura occasionale;
- non organizzate: non deve esistere una stabile organizzazione (ufficio, computers, ecc.);
- non professionali: l'attività prestata deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell'ambito della propria attività;
- a portata limitata: occorre rispettare un limite temporale (durata non superiore a 30 giorni nei confronti dello stesso committente) ed un limite quantitativo (i compensi complessivi percepiti nell'anno solare da tutti gli eventuali committenti, non devono essere superiori ad euro 5.000 lordi).

A tal fine, si consiglia a tutti i clienti, che si avvalgono dell'ausilio di collaboratori occasionali, di verificare l'esistenza di tutti i requisiti suddetti, per responsabilizzare il "collaboratore occasionale" ad informarvi nel caso i requisiti venissero a decadere nel corso dell'anno.

Si ricorda che dal 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.), ed interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa, mediante sms o posta elettronica, (si allega modello per la comunicazione)

Restano viceversa esclusi:

- i rapporti di natura subordinata;
- le collaborazioni continuate continuative;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'ex art. 54-bis D.L. 50/2017 (libretto famiglia/voucher);

- le professioni intellettuali e tutte le attività autonome svolte in maniera abituale e soggette al regime Iva;
- le prestazioni svolte dai procacciatori d'affari occasionali e gli incaricati alla vendita occasionale;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale.

Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore per cui la comunicazione è irregolare. Inoltre vi è la possibilità di sospendere l'attività imprenditoriale in presenza di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro in misura pari ad almeno il 10%, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva.

Si consiglia a tutti i clienti, che si avvalgono dell'ausilio di collaboratori occasionali, di verificare l'esistenza di tutti i requisiti suddetti e di utilizzare il modello allegato (allegato n. 2), per responsabilizzare il "collaboratore occasionale" ad informarvi nel caso i requisiti venissero a decadere nel corso dell'anno.

Innalzamento limite pagamento contante

Non cambia il limite di utilizzo del denaro contante: anche per il 2024 la soglia resta pari ad euro **4.999,99 euro**.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, va ricordato che in caso di pagamento in contanti oltre il limite imposto dalla legge, viene sanzionato non solo chi paga, ma anche chi accetta il pagamento.

Le sanzioni sulle violazioni all'utilizzo dei contanti sono:

- minimo 1000 euro per le violazioni;
- da 5000 euro in su per le violazioni di importo superiori a 250mila euro;
- da 3000 a 15.000 euro per chi non comunica la violazione, pur essendo tenuto a farlo.

Principali novità Legge di Bilancio 2024

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024:

- Garanzia mutui per acquisto "prima casa"

È prorogato al 31.12.2024 il termine di presentazione delle domande che fruiscono della misura elevata all'80% della garanzia per l'acquisto della casa di abitazione a favore delle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di età e di reddito, di cui all'art. 64, c. 3, 2° e 3° periodo D.L. 73/2021.

- Adeguamento delle rimanenze iniziali di beni

Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 Tuir.

L'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'Iva, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023.

Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.

L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1.01.2024.

- Rivalutazione terreni e partecipazioni

Le disposizioni per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data

del 1.01.2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30.06.2024. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari al 16%.

- Cedolare secca contratti di locazione breve

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti (art. 3 D.Lgs. 23/2011), con l'aliquota del 26% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Si ricorda che si definiscono "locazioni brevi" i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. La natura imprenditoriale della locazione esclude la riconducibilità del contratto alla "locazione breve" nonché l'applicabilità della cedolare secca. L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

- Plusvalenza per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus

Costituiscono redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1 Tuir le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo. Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 26% di cui all'art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste. Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.01.2024.

- Aliquote Ivie e Ivafe

Dal 2024 l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) è stabilita nella misura dell'1,06% (anziché 0,76%). L'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti (Ivafe) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.

- Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni

I soggetti, che intendono effettuare la compensazione nel modello F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento della medesima. I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

- Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro

Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997). I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

- Contrasto all'apertura di partite Iva fittizie

È necessario il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di 3 anni dalla data del rilascio e di importo non inferiore a 50.000 euro ex art. 35, c. 15-bis.2 Dpr 633/1972 per la richiesta di una nuova partita Iva in caso di notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, ai sensi dell'art. 35, cc. 15- bis e 15-bis.1 Dpr 633/1972, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività è inoltre preclusa la compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi mediante modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva.

PARTE SECONDA

AGEVOLAZIONI

Si elencano di seguito un sintetico riepilogo delle più importanti agevolazioni attualmente in corso, si fa presente che è attivo il sito internet incentivi.gov.it, che propone un vademecum sugli incentivi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle imprese e consente di valutare l'agevolazione più adatta per ogni imprenditore.

1) Assegno Unico per i figli

L'assegno unico per i figli, a partire dal 2022, ha sostituito e inglobato diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno dall'Isee.

Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere un importo massimo anche di oltre mille euro al mese.

L'assegno unico dal 2024 sta per essere nuovamente aumentato da gennaio per la rivalutazione ISTAT, del 5,4% inoltre si ricorda che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico non devono essere ripresentate ogni anno, fatto salvo il caso in cui

- ci siano variazioni nel nucleo familiare (nascita o raggiungimento della maggiore età di un figlio)
- oppure
- la precedente domanda sia sospesa o respinta.

2) Resto al sud

L'incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 50 per cento e il restante 50 attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni singolo progetto.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è stato elevato a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;

- fino a un massimo di 40.000 euro per le società. Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

3) Incentivi per le imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno (Cultura crea)

Dal 15 settembre 2016 è possibile trasmettere ad Invitalia, con apposita procedura dedicata, la domanda di finanziamento, sia per imprese esistenti che per imprese non ancora esistenti.

L'investimento dovrà essere di importo non superiore a 400mila euro e relativo ad attività quali quelle editoriali, di produzione cinematografica, gestione di teatri, sale concerti, attività di biblioteche, archivi e musei, turistiche con limiti territoriali ben precisi (alberghi, hotel, ristoranti).

Per essere ammesse, le imprese dovranno prevedere l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree: economia della conoscenza; economia della conservazione; economia della fruizione; economia della gestione.

La domanda apre le porte ad un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (elevabile fino al 45%) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento. Previsto anche un contributo a fondo perduto, in misura variabile dal 20% al 45% della spesa ammessa.

4) Nuove imprese a tasso zero femminili e under 35

Si tratta di prestiti a tasso zero, della durata massima di 8 anni e non superiori al 75% delle spese ammissibili, con un investimento massimo di 1,5 milioni di euro per singola impresa. La percentuale di copertura delle spese ammissibili arriva fino al 90%, fino ad un massimo di 3 milioni per le imprese costituite da almeno 3 anni e non oltre 5 anni. Previsto anche un contributo a fondo perduto nella misura del 20% per le imprese costituite da non più di 36 mesi, mentre per le imprese costituite da 36 a 60 mesi il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 15%. Tra i requisiti necessari, la composizione della compagine societaria che deve essere costituita per oltre della metà da giovani fino a 35 anni oppure da donne. Ma anche la dimensione: le aziende che saranno finanziate devono essere di micro o piccola dimensione. E infine, l'«età» aziendale: i prestiti sono riservati alle iniziative nuove, e quindi costituite da non più di 5 anni o ancora da avviare. A tutto campo le iniziative finanziabili: si va dalla produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, al commercio, passando per il turismo, le attività culturali, l'innovazione sociale e i servizi. I prestiti possono contribuire a coprire le spese per il suolo aziendale, fabbricati, macchinari, impianti, software, brevetti, licenze, consulenze, formazione professionale. Ovviamente le agevolazioni ricadono nella normativa «de minimis» con il suo tetto

di 200mila euro in tre esercizi finanziari. Le domande, che saranno valutate con procedura a sportello, dovranno essere inviate via web sul sito di Invitalia, gestore della misura.

5) Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie:

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del:

a) 50%, per le spese sostenute dal 1.01.2024 al 31.12.2024.

Per usufruire della suddetta detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Infine occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 quali ad esempio: la comunicazione all'Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, e le ricevute dei pagamenti delle spese da effettuare con specifico modello bancario.

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario inviare all'ENEA tutte le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. A regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

6) Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2024 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.
- La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Come per i lavori di ristrutturazione, per

avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con specifico modello bancario.

7) Bonus Verde

Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Danno diritto all'agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
- i lavori in economia.

8) Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

La detrazione Irpef dei costi per interventi di efficienza energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal 1.01.2024 al 31.12.2024.

La legge di bilancio 2018 ha però ridotto l'aliquota al 50% per alcuni interventi quali gli acquisti e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con impianti dotati di generazione di calore alimentati da biomasse combustibili.

L'ecobonus prevede una detrazione del 65% con massimali variabili in base alla tipologia di intervento. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Si ricorda che il pagamento delle suddette spese deve essere sostenuto mediante specifico modello bancario e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere, in via telematica, la relativa pratica all'Enea.

9) Agevolazioni per l'Acquisto di impianti e macchinari (Nuova Sabatini)

Diventerà operativa dal 1° gennaio 2023 la riforma della Nuova Sabatini, la misura a supporto degli investimenti delle PMI. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti pubblicato la Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 che rende operativa la riforma introdotta dal Decreto interministeriale Mise e Mef del 22 aprile scorsi.

Permane anche per il 2024 la maggiorazione delle agevolazioni degli investimenti green, al pari degli investimenti in beni 4.0, e nuove disposizioni per le imprese che saturano il plafond di 4 milioni di euro previsto dalla normativa come tetto di finanziamenti richiedibili dalla singola impresa.

L'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
- b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui

10) Credito per Ricerca e Sviluppo

È prorogato al 31.12.2024 il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024 (D.L. n. 145 del 18.10.2023) posticipa ancora una volta i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

In breve: la scadenza per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di sanatoria viene prorogata al 30 giugno 2024 (in luogo del 30 novembre 2023 come precedentemente prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 commi 271-272 legge n. 197/2022), mentre la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata slitta al 16 dicembre 2024 (in luogo del 16 dicembre 2023).

La sanatoria è preclusa per il riversamento dei crediti già accertati con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

11) Microcredito – Fondo di Garanzia

Con Decreto del Ministro Sviluppo Economico è stata introdotta la possibilità, per le nuove imprese e i disoccupati, di ottenere finanziamenti agevolati attraverso il cosiddetto "microcredito" concesso

da operatori specializzati. Il sostegno riguarda l'acquisto di beni e servizi strumentali, materie prime e merci, la retribuzione di nuovi dipendenti e la frequenza di corsi di formazione. I finanziamenti a rimborso, erogati fino ad un importo massimo di Euro 25.000 secondo un piano di durata massima pari a 10 anni, sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (nella sezione dedicata al microcredito) in misura non superiore all'60% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo. La garanzia sul microcredito può essere prenotata prima della richiesta di finanziamenti

12) Bonus sud

Non è stata prevista la proroga del bonus sud per il 2024.

13) Bonus pubblicità per imprese e professionisti

Il credito d'imposta sulla pubblicità viene concesso sul 75% dell'incremento negli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024 rispetto al 2023 e sono ammissibili solo gli investimenti pubblicitari effettuati su stampa quotidiana e periodica anche on line, purché registrata al ROC e/o al Tribunale competente.

Si accede al credito d'imposta per spese pubblicitarie con una domanda al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Dal 1 al 31 marzo di ogni anno è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" mentre dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"

Si ricorda in ogni caso che l'importo effettivamente riconosciuto dipende dalla quantità dei fondi disponibili che sono ripartiti sul totale delle richieste.

14) Superbonus 110%

A partire dal 1 gennaio 2024 il superbonus ha subito un'ulteriore riduzione dell'aliquota passando dal 90% al 70%.

E' bene ricordare che, il Governo Meloni aveva annunciato, che non avrebbe previsto alcuna proroga sul superbonus e tale volontà viene confermata dal DL n 212/2023 pubblicato in GU n 302 del 29.12.2023 denominato anche salva spese che prevede una sanatoria per il superbonus e i lavori non completati al 31 dicembre 2023 e altre novità in tema di bonus barriere architettoniche.

In particolare in relazione ai cantieri avviati, nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul "Superbonus 110%", sarà riconosciuto il credito d'imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023. In sostanza si prevede che la detrazione spettante per gli interventi superbonus che sino al 31 dicembre 2023 può essere del 110% o del 90% a seconda dei casi, per la quale si è

optato per la cessione o per lo sconto sulla base di SAL effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sarà oggetto di recupero se i medesimi interventi non verranno ultimati, ivi compreso il caso in cui ciò comporti il mancato conseguimento del miglioramento di due classi energetiche richiesto.

Mentre per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente (pertanto dal 1 gennaio si è passati al 70%).

15) Credito d'imposta investimenti 2024 (iper ammortamento)

Il recente D.L. 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe” pubblicato in pari data sulla G.U. n. 303) non ha previsto alcun differimento per gli investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0”. Per effetto di questa mancata deroga, ad oggi devono ritenersi ormai esauriti gli effetti dell’agevolazione per gli acquisti di beni strumentali nuovi “ordinari”. Viceversa, gli acquisti di beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) “4.0” potranno continuare ad essere agevolati.

Per il credito di imposta beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016) le aliquote agevolative applicabili nel 2024 sono le stesse del 2023.

In particolare, per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1.01.2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31.12.2025 (ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore con il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure (L. 178/2020, c. 1057-bis):

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

16) Nuova ZES unica per il Mezzogiorno

Con il Decreto-legge 19 settembre 2023, n.124 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n.162 recante: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché' in materia di immigrazione è istituita dal 1 gennaio 2024 la ZES unica per il Mezzogiorno.

Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, viene concesso un

contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:

- all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Si attendono in ogni caso specifiche circa le modalità di presentazione delle domande e ulteriori chiarimenti circa la documentazione da produrre.

PARTE TERZA

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI FEBBRAIO

Data	Adempimenti	Note
1 Febbraio	Dichiarazione annuale IVA: A decorrere da oggi è possibile presentare, in via telematica, la dichiarazione IVA in forma autonoma per poter utilizzare in compensazione, a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione, il credito IVA di importo superiore a € 5.000 (art. 8, cc. 18, 19 D.L. 16/2012).	
16 Febbraio	Sostituti d'imposta: redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ecc. Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24 (cod. trib.: 1001-1002-1004-1012-3802-3848).
16 Febbraio	Sostituti d'imposta: redditi di lavoro autonomo, provvigioni, prestazioni occasionali, ecc. Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni corrisposti nel mese precedente.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24 (cod. trib.: 1040)
16 Febbraio	Liquidazione IVA per contribuenti trimestrali e mensili: Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre dell'anno precedente e per il versamento dell'Iva a debito relativa al mese di gennaio.	Il versamento va effettuato tramite il mod.F24 con cod. 6034 (vers. trim.) o cod. 6001 (vers. mens.)
16 Febbraio	INPS Artigiani e commercianti: Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo.	Il versamento avviene telematicamente mediante F24 (cod. AF – CF)
16 Febbraio	TFR: Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari all'17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12	Il versamento avviene telematicamente mediante F24 (cod. 1713)
20 Febbraio	Enasarco: Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre	Il versamento va effettuato con bollettini di c/c/p o MAV
20 Febbraio	Denuncia Conai: Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.	
25 Febbraio	Elenchi Intrastat mensili – Presentazione Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie effettuati nell'ultimo trimestre o mese.	La presentazione deve avvenire con modalità telematiche
29 Febbraio	Certificazione utili societari: Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nell'anno solare precedente	La consegna deve avvenire mediante invio postale o consegna diretta.
29 Febbraio	Titolari contratti di locazione: Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1/02/2024, e di quelli inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Scade il termine per la comunicazione delle risoluzioni dei contratti di locazioni con data 01/02/2024.	Il versamento va effettuato tramite il modello F24 Elide e può essere presentato c/o Banche, Agenzia Postali o Concessionari.
29 Febbraio	Tasse automobilistiche: Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 kw con bollo scadente a gennaio.	
29 Febbraio	Libro Inventari: Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2021 in via telematica entro il 30.11.2022.	
29	Registri contabili: Termine per la stampa dei registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il	

Febbraio	modello Redditi 2022 in via telematica entro il 30.11.2023.	
29 Febbraio	Comunicazione liquidazioni IVA: Scade oggi il termine per l'invio delle liquidazioni IVA relative all'ultimo trimestre 2023.	
18 Marzo	Certificazione Unica: Invio telematico dati sostituto di imposta.	La presentazione deve avvenire esclusivamente mediante invio telematico
31 Marzo	Certificazione Unica: Consegna del modello ad ogni singolo percipiente.	

PARTE QUARTA

ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE

Calcolo degli ammortamenti

Ai fini dell'elaborazione del calcolo delle quote di ammortamento di competenza dell'anno 2023, vi preghiamo di farci pervenire entro il 1° marzo p.v. i partitari dei cespiti con allegate le fatture relative agli acquisti effettuati nel corso dell'anno e di indicare, dove possibile, la data di entrata in funzione del bene stesso.

Numerazione del libro giornale

Vi ricordiamo che con l'inizio del nuovo anno la numerazione di un nuovo libro giornale deve ripartire da zero essendo obbligatorio che la numerazione dello stesso sia progressiva nel corso dell'anno.

Registrazione e stampa dei libri contabili

La normativa civilistica e fiscale prevede la possibilità di procedere alla stampa dei registri relativi all'anno 2022 entro tre mesi dal termine per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi (30/11/23). Tuttavia si ricorda che, ai fini civilistici, le scritture contabili si considerano comunque tenute nei termini di legge, qualora le registrazioni relative all'anno in corso risultino effettuate all'interno del sistema meccanografico, ancorché non trascritte sui libri, entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, al 29 febbraio, ai fini civilistici dovrebbero essere aggiornati su supporto telematico i libri fino al 31 dicembre 2023, mentre stampati tutti quelli fino al 31.12.21.

Le società di capitali, sono tenute ad avere una serie ulteriore di libri che costituiscono in prevalenza una speciale documentazione dell'attività degli organi societari (libro assemblee, libro Cda ecc.). L'aggiornamento di tali libri sociali deve avvenire "senza indugio" ovvero, per prassi, entro i suddetti 60 giorni dalla data della riunione.

Si ricorda che il libro inventari, disciplinato dall'art. 2214 cc e dall'art. 14, co. 1, dpr n. 600/73, non è soggetto a vidimazione iniziale e si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale ovvero sia deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; di una parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). Consigliamo in ultimo, di effettuare sempre con un certo anticipo, la stampa dei

registri in modo da non arretrarsi e da poter controllare le pagine residue dei vari libri e predisporre in tempo utile i nuovi libri da vidimare.

Dall'anno 2022 sono state apportate dall'articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, che introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Stampa dei partitari

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2022, devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2022.

Stampa dell'inventario di magazzino

Ricordiamo che entro il 31.12.23 è necessario stampare l'inventario di magazzino per l'anno 2022. I soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino devono procedere alla stampa della lista della merce indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo deve coincidere con il valore presente in bilancio. I soggetti invece, obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (imprese che per 2 esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad euro 5.164.568,99 e rimanenze totali superiori ad euro 1.032.913,80) devono procedere alla stampa del giornale di magazzino o delle schede di magazzino.

Dichiarazioni Intrastat relative a cessioni di beni e servizi

Preghiamo i sig.ri clienti, obbligati ad assolvere l'adempimento dell'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat, di consegnarci oltre alla copia delle fatture intracomunitarie e copia dei mastrini relativi al cliente comunitario anche la copia della liquidazione Iva del periodo di riferimento. Si ricorda inoltre che un'operazione si considera Intracomunitaria se

- 1) avviene tra due soggetti passivi Iva comunitari ,
- 2) implica il reale trasferimento del bene (per gli acquisti e le cessioni);
- 3) implica il pagamento del corrispettivo.

Consegna documentazione contabile (solo per i clienti con contabilità presso il nostro studio)

Ai fini della regolare tenuta della contabilità nei termini di legge preghiamo i sig.ri clienti di consegnare mensilmente, entro il giorno 10 la seguente documentazione:

- originali delle fatture di acquisto ricevute nel mese, ordinate in ordine cronologico secondo la data in cui sono pervenute, con allegate le eventuali bolle di accompagnamento o buste di ricevimento;
- copia della pagina dell'eventuale registro dei corrispettivi relativa al mese e/o originali o copie delle fatture emesse;
- copia delle pagine del libro di prima nota compilato nel mese (solo per i contribuenti in contabilità ordinaria) con indicazione dei vari incassi, dei pagamenti, ecc.;
- copia degli estratti conto ordinari e a scalare dei c/c intrattenuti con le banche.

Si informa a tal proposito che come concordato nella lettera d'incarico, lo studio non risponde di eventuali ritardi nella tenuta della contabilità se la documentazione elencata non viene consegnata nei termini richiesti.

Utilizzi in compensazione del credito IVA e dei crediti da dichiarazione

Si ricorda che il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Il credito che dovesse eccedere i 5.000 euro potrà essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato oppure con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

Attestazione avvenuta ricezione nostra circolare informativa

Data la notevole importanza di alcune informazioni spesso contenute nelle nostre periodiche circolari informative, preghiamo i responsabili amministrativi delle aziende nostre clienti di farci sempre pervenire l'attestazione di avvenuta ricezione della circolare e di far sempre vedere per presa visione la circolare agli amministratori della società.

Ferrante & Associati

